



COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 21-12-2017

Deliberazione numero 60

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 18:00.

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

Oggetto: Affidamento in concessione di servizi energetici per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e servizio energia plus degli impianti termici degli edifici di proprietà comunale del Comune di Bucine mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.). Approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21).

risultano 15 consiglieri presenti e 2 assente/i:

TANZINI PIETRO	P	Luzzi Luca	A
Badii Laura	P	Cigolini Massimo	P
RICCHI RICCARDO	P	BANCHETTI PRIMETTA	P
Coppi Paola	P	BORELLA ANDREA	P
Vasai Franca	P	ZAMPI LUCA	A
Valentini Sara	P	TORZINI FELICE	P
Milaneschi Linda	P	Mugnaini Jerry	P
PERUZZI DANIELE	P	Aldi Sonia	P
Bartolini Giada	P		

Presidente: Cigolini Massimo

Segretario: Rossi Ornella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente mette in votazione la modifica dell'odg, per anticipare la trattazione del punto 5; il voto è favorevole all'unanimità.

PREMESSO

- che il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di illuminazione pubblica, il quale è da considerarsi servizio pubblico locale avente rilevanza economica, in quanto attività considerata d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetta, quindi, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio finanziati con la fiscalità locale, ed in quanto tale deve essere svolto con modalità che ne garantiscano il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e universale;

- che presso gli immobili di proprietà del Comune, sono funzionanti le centrali termiche a metano che garantiscono la climatizzazione invernale e che per le stesse si renderebbero necessari degli interventi di riqualificazione e miglioramento intesi all'efficientamento energetico e del servizio per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;

DATO ATTO che l'art. 34, commi da 20 a 27 del D.L. n.179/2012, convertito con L. 221/2012, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento;

EVIDENZIATO che la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario ovvero: totale partecipazione pubblica; controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano, sottoposte a tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

DATO ATTO che l'art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012 impone agli Enti Locali, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

ATTESO che in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, è stata predisposta la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

DATO ATTO che il Comune intende procedere, nella gestione di tale servizio, aderendo alla prima opzione, ovvero procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un Concessionario;

EVIDENZIATO che con delibera di Giunta n. 177 del 19/12/2016 è stata approvato lo schema di convenzione fra Anci Toscana ed il Comune di Bucine - Repertorio n. 2147/2017, per usufruire dei servizi della Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. (di seguito CET), la quale oltre a svolgere funzioni di centrale di committenza e di committenza ausiliaria in materia di energia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l) e m) del D.Lgs. 50/2016, presta la propria assistenza per la redazione della documentazione tecnica-amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra; in particolare il CET, quale centrale di committenza, curerà l'indizione della gara e l'aggiudicazione preliminare della stessa mentre spetterà all'ente l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

DATO ATTO che nell'ambito dell'attività di assistenza di cui sopra, il CET ha redatto il dettaglio economico dal quale emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi in questione, ed in particolare il Canone Annuale della Concessione a base di gara, risultante dal Dettaglio Economico redatto dal CET, stimato in euro € 339.814,88, è stato determinato in base ai costi storici annuali indicati dall'ente con riferimento al Consumo fornitura elettrica Illuminazione Pubblica, manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento normativo Impianti illuminazione Pubblica,

Consumo Fornitura gas naturale, manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento normativo impianti di climatizzazione invernale.

In sede di gara non saranno accettate offerte in aumento sia nell'importo complessivo che negli importi annui di:

1. Servizi energetici sulla pubblica illuminazione comprensiva della fornitura di energia elettrica, manutenzione e gestione degli impianti pari a € 202.663,87, oltre IVA;
2. Servizio Energia Plus per la climatizzazione invernale e, per alcuni edifici definiti negli allegati, per la produzione di acqua calda sanitaria pari a € 137.151,01, oltre IVA.

L'importo complessivo della concessione nei quindici anni è stimato in € 5.097.223,20 oltre IVA;

RITENUTO che le peculiari esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, specificate nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che si intende qui integralmente richiamata, giustificano il ricorso all'affidamento mediante finanziamento terzi;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 180 comma 3 D.Lgs. 50/2016, nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera;

VISTO, inoltre, che l'art. 180 comma 3 D.Lgs. 50/2016, stabilisce che il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico dipenda dall'effettiva utilizzabilità dell'opera e dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante, disciplinando, altresì, i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico;

EVIDENZIATO che le modalità di organizzazione dei servizi, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, devono essere decise dalla Giunta e dal Responsabile del Servizio, i quali, previo studio di fattibilità, adottano la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l'Amministrazione e per il cittadino, tenuto conto delle necessità di razionalizzazione della spesa imposte dalle recenti manovre finanziarie;

RITENUTO che, dall'esame dei dati contenuti nella relazione approvanda redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con convertito con l.n. 221/2012 emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizio in questione;

CONSIDERATO che occorre garantire un'adeguata informazione ai cittadini del Comune in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012;

RAVVISATA la competenza del Consiglio in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. e), del D.Lgs.n.267/2000, trattandosi di organizzazione dei pubblici servizi;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) n. 3) D.Lgs. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta, volta a completare il piano di illuminazione pubblica nelle frazioni ottenendo un risparmio energetico. La base d'asta è il costo attuale di consumi, personale e spese di manutenzione, per ottenere una maggior qualità, investimenti sul lungo periodo e recupero di unità di personale da adibire ad altri servizi. Il rischio viene gravato sul concessionario, il Comune ottiene la metà del risparmio energetico, mentre il terzo ha un canone fisso e predeterminato. Chi9ede l'intervento dell'Ing. Malvezzi, che si è occupato della redazione del progetto e degli atti di gara per conto di CET, incaricata dalla Regione Toscana di svolgere attività di stazione appaltante per i Comuni.

Ing. Malvezzi: le norme europee, recepite dall'Italia, disciplinano il contratto di rendimento energetico, che creano margine economico. Il D.Lgs. 115 prevede che venga svolta una gara di servizi energetici, con parametri oggettivi e predefiniti di interventi e risparmi da rendicontare. I rischi di costruzione, operativo e disponibilità sono spostati sul concessionario. Ci siamo basati sulla spesa storica per non far gravare costi ulteriori sul Comune. La durata di 15 anni serve per attrarre investimenti. Oggi ci sono incentivi ministeriali che il terzo può ottenere, per fare maggiori investimenti e ridurre il canone da riversare al Comune. Si prevedono interventi rapidi nel caso di malfunzionamento, pena la riduzione del canone, così come per il calore si fa riferimento all'effettivo confort legato alla temperatura esterna. Molto Comuni hanno aderito al Patto dei Sindaci per il clima; questi risultati possono essere rendicontati alla UE per avere finanziamenti ed incentivi se il Comune aderisce.

Cons. Borella: gli apparati sono attivi o passivi? C'è una assicurazione sui costi dell'energia per il maggior costo?

Ing. Malvezzi: si prevede una certificazione energetica dell'intervento e il Comune paga solo il canone predefinito.

Cons. Borella: se scoppia una guerra, si risparmia il 50% ma si paga di più per l'incremento del costo. Abbiamo un tetto massimo o subiamo il rincaro?

Ing. Malvezzi: il rischio è del concessionario. In genere il risparmio è 10-20% sulla spesa storica, questo dipende dalla valutazione dell'offerta tecnica rispetto a quella economica.

Sindaco: avremo investiti pagati dal terzo con incentivi statali.

Cons. Torzini: non sono in grado di dare valutazioni, era una questione da studiare. Quanti Comuni hanno questo tipo di concessione?

Ing. Malvezzi: Cavriglia ha solo l'illuminazione, la ASL ha anche il calore dal 2008.

Cons. Torzini: direi di scindere i due settori, del calore può occuparsene il bidello.

Ass. Benini: abbiamo fatto un'analisi individuando interventi obbligatori e opzionali.

Cons. Badii: dopo il primo anno si farà la valutazione.

Ing. Malvezzi: dopo il primo anno il terzo deve avere fatto alcuni interventi e si quantifica il risparmio.

Cons. Borella: mi asterrò. Siamo reduci da un project finance, valutate bene le clausole di rescissione, chiedo attenzione, lascio al Consiglio di valutare.

Cons. Mugnaini: la concessione è valida anche se c'è una sola offerta?

Ing. Malvezzi: si procede con gara aperta, lo schema di contratto è già previsto dalla legge; la durata di 15 anni è in linea con le esperienze di altri Comuni e è il termine per recuperare gli investimenti.

Con la seguente votazione:

favorevoli n. 11,

contrari 0,

astenuti n. 4 (Cons. Borella, Torzini, Mugnaini, Aldi),

DELIBERA

1. Di dare atto che il Comune intende rivedere l'attuale modalità di erogazione del servizio di illuminazione pubblica, nonché rivedere le modalità di gestione delle centrali termiche degli edifici comunali;
2. di approvare la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta" per l'affidamento in concessione di servizi energetici per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e servizio energia plus degli impianti termici degli edifici di proprietà comunale del Comune di Bucine mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.), redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, convertito con L.

221/2012, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici;

3. Di dare atto che dal Dettaglio Economico, redatto dalla Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l nell'ambito dell'attività di assistenza svolta in qualità di centrale di committenza e di committenza ausiliaria in materia di energia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l) e m) del D.Lgs. 50/2016, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi in questione ed in particolare il Canone Annuale della Concessione a base di gara, risultante dal Dettaglio Economico redatto dal CET, stimato in euro € 339.814,88, è stato determinato in base ai costi storici annuali indicati dall'ente con riferimento al Consumo fornitura elettrica Illuminazione Pubblica, manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento normativo Impianti illuminazione Pubblica, Consumo Fornitura gas naturale, manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento normativo impianti di climatizzazione invernale.

In sede di gara non saranno accettate offerte in aumento sia nell'importo complessivo che negli importi annui di:

3.1. Servizi energetici sulla pubblica illuminazione comprensiva della fornitura di energia elettrica, manutenzione e gestione degli impianti pari a € 202.663,87, oltre IVA;

3.2. Servizio Energia Plus per la climatizzazione invernale e, per alcuni edifici definiti negli allegati, per la produzione di acqua calda sanitaria pari a € 137.151,01, oltre IVA.

L'importo complessivo della concessione nei quindici anni è stimato in € 5.097.223,20 oltre IVA;

4. di dare mandato ai funzionari responsabili competenti del compimento di tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

5. di rendere, con la seguente votazione:

Favorevoli n. 11;

Contrari:0;

Astenuti n. 4 (Borella, Torzini, Aldi, Mugnaini);

la presente deliberazione l'immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.10 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, in ragione dei motivi di urgenza di effettuare la gara.

Il Sindaco ringrazia l'Ing. Malvezzi, è stato un lavoro lungo, faremo la gara entro il 30/06.

Cons. Torzini: se il Sindaco ci ha messo un anno, noi abbiamo bisogno di tempo per studiare gli atti, invece abbiamo avuto solo 3 giorni, ci poniamo in una posizione di attesa. Non siamo burattini, le istituzioni vanno rispettate, dateci spazio per studiare.

Presidente: lei dice che il tempo non è stato congruo, ma ogni volta che in commissione è emerso qualche problema ho cercato di mediare, stavolta non ho avuto sentore.

Cons. Mugnanini: ne è stato discusso nella commissione di martedì.

Sindaco: l'ho annunciato più volte in Consiglio, potevate chiedere approfondimenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
Cigolini Massimo

SEGRETARIO GENERALE
Rossi Ornella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, addì, 08-01-2018

SEGRETARIO GENERALE

Rossi Ornella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____ essendo trascorsi 10 giorni dal termine della sua pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune.

Li _____

SEGRETARIO GENERALE

Rossi Ornella

=====